

terno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;

b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera *a)*, soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;

c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera *b)*.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.

3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera *b)*, si applica il regime tributario agevolato previsto dall'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « tremila abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « cinquemila abitanti »;

b) le parole: « che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti » sono soppresse.

5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento, i criteri per

l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali clausole di carattere finanziario, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali.

6. Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:

a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonché assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA); le risorse, eventualmente accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

(Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

24. 1. (ex 22. 48) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

24. 2. (ex 22. 35) Pistone.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

24. 3. (ex 22. 34) Calzolaio.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

24. 4. (ex 22. 47) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le seguenti, con l'esclusione delle università e degli enti di ricerca,

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

24. 5. (ex 22. 36) Bellillo, Pistone.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: sono autorizzati, aggiungere le seguenti: qualora abbiano verificato l'impossibilità di realizzare utili sinergie tra enti,

24. 6. (ex 22. 7) Bielli, Sciacca, Crucianelli.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , anche in deroga alle vigenti disposizioni,

Conseguentemente:

al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: a condizione fino alla fine della lettera con le seguenti: non istituzionali e della didattica, nonché quelli strumentali o di supporto che non possano essere gestiti con le risorse interne, a condizione di

ottenere conseguenti economie di gestione. Con provvedimento del Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con le amministrazioni interessate, saranno emanate disposizioni tese a definire standard di qualità ed efficacia, nonché le condizioni dell'affidamento a gara;

al comma 1, lettera b), dopo la parola: economicità aggiungere le seguenti: , qualità ed efficacia;

al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla lettera a), aggiungere le seguenti: ed in base alle disposizioni vigenti.

24. 8. (vedi 22. 17) Grandi, Buffa, Motta, Fumagalli, Bellini.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , anche in deroga alle vigenti disposizioni,

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

24. 7. (ex 22. 46) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: anche in deroga alle con le seguenti: nel rispetto delle.

24. 9. (ex 22. 8. e 22. 1.) Soda, Grandi, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: vigenti disposizioni, aggiungere le seguenti: a condizione di ottenere conseguenti miglioramenti qualitativi e quantitativi, nonché economie di gestione,

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera a), sopprimere le parole da: , a condizione fino alla fine della lettera;

alla lettera b), sopprimere le parole: , nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a),

* **24. 11.** (ex 22. 11 e 22. 2.) Sereni, Vianello, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Olivieri, Galeazzi, Grotto, Intini, Raffaella Mariani, Pistone, Rava, Rossiello, Squeglia, Villetti, Michele Ventura, De Brasi, Albertini, Battaglia, Bosselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Ciaiente, Armando Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Carlo Leoni, Panattoni, Quartiani, Rizzo, Ruggia, Siniscalchi, Tolotti, Olivieri, Tidei, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Vigni, Soda, Grandi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: vigenti disposizioni, aggiungere le seguenti: a condizione di ottenere conseguenti miglioramenti qualitativi e quantitativi, nonché economie di gestione,

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera a), sopprimere le parole da: , a condizione fino alla fine della lettera;

alla lettera b), sopprimere le parole: , nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a),

* **24. 12.** (ex 22. 21) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Fioroni, Lusetti, Milana, Cusumano.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: i servizi aggiungere la seguente: strumentali.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani

24. 14. (ex 22. 31) Roberto Barbieri, Morgando.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguenti economie di gestione con le seguenti: risparmi di costi, di migliorare la qualità dei servizi con la predefinitone di *stardard* stabiliti nei contratti stipulati con i soggetti esterni e di predisporre un piano di salvaguardia delle posizioni contrattuali del personale precedentemente impiegato nei servizi esternalizzati; il Ministro dell'economia e delle finanze informa ogni anno il Parlamento, con apposita relazione, dei risparmi ottenuti.*

* **24. 16.** (ex 22. 22) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Fioroni, Lusetti, Milana, Cusumano.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguenti economie di gestione con le seguenti: risparmi di costi, di migliorare la qualità dei servizi con la predefinitone di *standard* stabiliti nei contratti stipulati con i soggetti esterni e di predisporre un piano di salvaguardia delle posizioni contrattuali del personale precedentemente impiegato nei servizi esternalizzati; il Ministro dell'economia e delle finanze informa ogni anno il Parlamento, con apposita relazione, dei risparmi ottenuti.*

* **24. 15.** (ex 22. 30) Roberto Barbieri, Morgando.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguenti economie di gestione con le seguenti: risparmi di costi, di migliorare la qualità dei servizi con la predefinitone di standard stabiliti nei contratti stipulati con i soggetti esterni e di predisporre un piano di salvaguardia delle posizioni contrattuali del personale precedentemente impiegato nei servizi esternalizzati; il ministro dell'economia e delle finanze informa ogni anno il Parlamento, con apposita relazione, dei risparmi ottenuti.

* **24. 17.** (ex 22. 37) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettera a).

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani

24. 18. (ex 22. 29) Roberto Barbieri, Morgando.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

24. 19. (ex 22. 38) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

24. 20. (ex 22. 23) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Verneti, Fioroni, Lusetti, Cusumano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: di diritto privato.

24. 21. (ex 22. 49) Bielli, Sciacca, Crucianelli.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani.

24. 22. (ex 22. 10) Sereni, Vianello, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Olivieri, Galeazzi, Grotto, Intini, Raffaella Mariani, Pistone, Rava, Rossiello, Squeglia, Villetti, Michele Ventura, De Brasi, Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Cialente, Armando Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani, Rizzo, Ruggia, Siniscalchi, Tolotti, Olivieri, Tidei, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

24. 23. (ex 22. 45) Russo Spina, Giordano, Mascia.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

24. 24. (ex 22. 3) Soda, Grandi.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere la seguente: non.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

24. 25. (ex 22. 44) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , limitatamente ai servizi non dovuti per obblighi di legge, e comunque con esclusione delle attività e servizi istituzionali.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani

24. 26. (ex 22. 28) Roberto Barbieri, Morgando.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , limitatamente ai servizi non dovuti per obblighi di legge, e comunque con esclusione delle attività e servizi istituzionali.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

24. 27. (ex 22. 24) Bressa, Fioroni, Lusetti, Cusumano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ; nei servizi prodotti è compreso comunque ogni utile risultato dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni.

24. 28. (ex 22. 6) Bielli, Sciacca, Crucianelli.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani.

24. 29. (ex 22. 33) Roberto Barbieri, Morgando.

Al comma 3, dopo le parole: lettera b), aggiungere la seguente: non.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

24. 30. (ex 22. 43) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo regime tributario agevolato si applica anche alle operazioni di trasformazione e soppressione poste in essere in base a leggi regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

24. 31. (ex 22. 5) Olivieri, Michele Ventura.

Sopprimere il comma 5.

24. 38. (vedi 1984/I/22. 1.) Soda, Amici, Bielli, Marone, Chiti.

Al comma 5, dopo le parole: funzione pubblica, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,

24. 33. (ex 22. 4 e 22. 9) Soda, Grandi, Sereni, Vianello, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Olivieri, Galeazzi, Grotto, Intini, Raffaella Mariani, Pistone, Rava, Rossiello, Squeglia, Villetti, Michele Ventura, De Brasi, Albertini,

Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Cemerigna, Cialente, Armando Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani, Rizzo, Ruggia, Siniscalchi, Tolotti, Olivieri, Tidei, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni, Pistone.

Al comma 5, sostituire le parole da: si provvede a definire *fino alla fine del comma con le seguenti:* sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali clausole di carattere finanziario, fatte salve le competenze autonome delle regioni, degli enti pubblici locali, delle università e accademie e delle Camere di commercio.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani.

24. 32. (ex 22. 32) Roberto Barbieri, Morgando.

Al comma 5, sostituire le parole: delle regioni e degli enti locali *con le seguenti:* autonome delle regioni, degli enti pubblici locali, delle università e accademie e delle Camere di commercio.

24. 35. (vedi 22. 39) Sgobio, Pistone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di razionalizzare la spesa per l'acquisto di beni mobili durevoli o beni immobili, anche da realizzarsi, gli stanziamenti in conto capitale all'uopo destinati

possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. L'acquisizione in locazione finanziaria da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di procedure ad evidenza pubblica, nonché delle disposizioni del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, autorizza ciascuna richiesta di trasformazione e certifica l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo.

24. 39. (ex 22. 12) Crosetto, Osvaldo Napoli, Galvagno.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Alla Concessionaria servizi informatici pubblici (Consip S. p. a.) sono trasferiti i compiti attribuiti al Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non attinenti ad attività di indirizzo e certificazione. Per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, le pubbliche amministrazioni possono stipulare con tale società specifiche convenzioni.

24. 40. Governo.

(Approvato)

Al comma 5 ultimo periodo sostituire la parola competenza con la parola funzioni.

24. 70. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 6, lettera a), dopo la parola: definisce *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-città,

Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: sentita fino alla fine della lettera.

* **24. 36.** (vedi 22. 16.) Pinotti, Sereni, Mariotti, Maurandi, Michele Ventura, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandri.

Al comma 6, lettera a), dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti: ,d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-città,

Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: sentita fino alla fine della lettera.

* **24. 41.** (vedi 22. 14) Osvaldo Napoli, Crosetto, Galvagno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. I contratti di cui al comma 6 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, qualora rinnovati per periodi inferiori ai 2 anni, sono automaticamente prorogati alle stesse condizioni sino al previsto limite massimo di 24 mesi decorrenti dalla data del rinnovo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

24. 37. (ex 22. 15) Ostilio, Tucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. L'acquisizione in locazione finanziaria da parte delle Amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di beni mobili durevoli e/o immobili anche da realizzarsi dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di procedure ad evidenza pubblica che di volta in volta si rendano applicabili nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

24. 42. (ex 22. 50) Crosetto, Patria, Casero, Galvagno.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
24. 04 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 24. 04. del Governo, comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle politiche sociali aggiungere le seguenti: , nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e delle competenze e funzioni attribuite alle regioni e alle province dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: assegna direttamente con le seguenti: può assegnare, nel rispetto della normativa comunitaria e limitatamente alle materie di propria competenza,

0. 24. 04. 2. Motta, Cordoni, Guerzoni.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. (Attività di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Italia Lavoro S. p. A., istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna direttamente a Italia Lavoro S. p. A., con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

24. 04. Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
24. 03. RICCIOTTI.

Al capoverso 1, sostituire le parole: le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

attivano con le seguenti: le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le agenzie, gli enti locali possono attivare; *sostituire le parole:* utilizzando, se necessario, fino al 4 per cento dei *budget* previsti con le seguenti: a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio nonché sulle disponibilità indicate.

Al capoverso 3, lettera a) sostituire la parola: disponibilità con la seguente: localizzazione.

Al comma 4, dopo le parole: per l'innovazione e le tecnologie *inserire le seguenti:* individua le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1.

0. 24. 03. 1. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. (Misure in materia di servizi della pubblica amministrazione e di sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud).- 1. Al fine di migliorare i rapporti con i cittadini e con le imprese, le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attivano, entro il primo semestre 2002, iniziative per il colloquio diretto con l'utenza, via telefono o via *web*, utilizzando, se necessario, fino al 4 per cento dei *budget* previsti nei piani per il 2002 approvati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. Al fine di accelerare ed estendere l'utilizzo delle tecnologie finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi prestati ai cittadini ed alle imprese e per realizzare economie di gestione, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono partecipare a consorzi o stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

3. Nella stipula delle convenzioni, le pubbliche amministrazioni tengono conto dei seguenti principi e criteri preferenziali:

a) disponibilità di strutture tecnologiche od operative nelle regioni meridionali;

b) incremento del numero di addetti occupati in misura pari ad almeno il 10 per cento in conseguenza degli accordi di cui al comma 2;

c) presenza di soggetti pubblici o istituzioni a prevalente carattere pubblico.

4. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta del Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, stabilisce le disposizioni attuative del presente articolo, entro 90 giorni dalla data in vigore della presente legge.

24. 03. (ex 22. 06) Ricciotti, Crosetto, Patria, Zorzato, Sardelli, Nicotra, Testoni, Martini, Landolfi, De Laurentiis, Ferro.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.- 1. Ai fini di promuovere e sostenere uno sviluppo del sistema della formazione professionale pubblica conforme a criteri di efficacia ed economicità, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti di diritto privato, le amministrazioni regionali istituiscono il Sistema regionale *e-learning* per l'alta formazione professionale integrata, di seguito denominato Sistema regionale, costituito dalle università pubbliche e private operanti nella regione.

2. Il Sistema regionale propone soluzioni per collegare università statali o non statali, istituti scolastici, enti di ricerca, istituti di cultura, imprese locali, agenzie ed imprese formative, allo scopo di realizzare una offerta formativa di qualità certificata diffusa sul territorio, fondata sul metodo della formazione integrata e sull'uso degli strumenti e delle metodologie per l'*e-learning* conformi agli *standards* comunitari.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, istituisce il Sistema nazionale.

4. Il Sistema nazionale coordina e indirizza l'attività dei Sistemi regionali, secondo le seguenti finalità principali:

a) promozione della conoscenza e dell'utilizzo delle tecnologie della comunicazione e delle metodologie della teledidattica e della teleconsulenza;

b) sviluppo di ambienti-autore telematici operanti a livello interregionale;

c) sviluppo di una rete di laboratori e servizi di sviluppo didattico per la produzione di contenuti di qualità per l'alta formazione integrata;

d) individuazione e promozione delle figure professionali di riferimento per lo sviluppo dell'*e-learning*, con particolare riguardo ai fabbisogni formativi delle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

e) elaborazione di metodologie e modelli di monitoraggio e di valutazione omogenei;

f) garantire coerenza e trasparenza degli interventi rispetto ai diversi soggetti coinvolti (enti finanziatori e attuatori, sistema delle università, della scuola e dei diversi attori coinvolti, ivi compresi gli utenti individuali);

g) garantire la conformità di tutti gli interventi formativi con il Programma Operativo Nazionale;

h) coniugare positivamente gli interventi nazionali e gli interventi regionali, e ciò anche con riferimento agli interventi IFTS previsti.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

24. 01. (ex 22. 0. 14) Pistone.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Progetti innovativi).

1. Le risorse finanziarie stanziata per l'anno 2002 di cui all'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi, selezionati dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, finalizzati a:

a) sviluppare l'infrastruttura digitale della pubblica amministrazione;

b) fornire servizi *on-line* a cittadini e imprese;

c) migliorare l'efficienza delle amministrazioni riducendone i costi.

24. 02. (ex 22. 0. 12) Magnolfi, Panattoni, Michele Ventura.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: - 120.200;

2003: - 208.549;

2004: - 188.288.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 4.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA-D.L.-L'ULIVO

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « ad una somma pari al 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per

anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione »

Compensazione n. 9.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO, MARGHERITA, DL - L'ULIVO, MISTO - COMUNISTI ITALIANI, MISTO - VERDI - L'ULIVO E MISTO - SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 3.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)

2002: - 15.000;

2003: - 15.000;

2004: - 15.000;

voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980: - ART. 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: - ART. 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707):

2002: - 5.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000;

voce: Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: - ART. 4: Autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)

2002: - 50.000;

2003: - 50.000;

2004: - 50.000;

voce: Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p):

2002: - 60.000;

2003: - 60.000;

2004: - 60.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7. - Agenzia delle dogane - cap. 7781):

2002: - 150.000;

2003: - 150.000;

2004: - 150.000;

voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115):

2002: - 200.000;

2003: - 200.000;

2004: - 200.000;

voce: Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: - ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministra-

tivi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p):

2002: - 35.000;

2003: - 35.000;

2004: - 35.000;

rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

voce: Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502):

2002: - 60.000;

2003: - 60.000;

2004: - 60.000.

rubrica: Ministero della difesa:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: ART. 22, comma 1: Agenzie industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761):

2002: - 1.000;

2003: - 1.000;

2004: - 1.000;

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. La legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogata.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale).

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi

giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: « delle persone fisiche » sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: « dalle persone fisiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43. »;

c) nel terzo comma, le parole: « dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato » sono sostituite dalle seguenti: « è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio, ».

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione,

per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.« ;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4. »;

c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:

« Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti ».

6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il

periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

11. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento. ».

8. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: « pari al 22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 34 per cento »;

b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lime quattro milioni »;

c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

« i)-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e

motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;

i)-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni».

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli oneri indicati alle lettere *c)*, *e)*, *f)* e *i)-bis)* del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere *e)*, *f)*, e *i)-bis)*, i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera *e)*, ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti. ».

9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002.

10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi

predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma. ».

16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza. ».

11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime. ».

12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire cinque

milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire quindici milioni »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni »;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: « o dell'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire dodici milioni »;

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: « o con l'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire dodici milioni », nonché le parole: « con l'ammenda da lire 200.000 a un milione » sono sostituite dalle altre: « con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni »;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: « o con l'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire quindici milioni »;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni »;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle altre: « o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni »;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: « o con l'ammenda fino a lire due milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni »;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e con la multa da cinque a dieci milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire »;

l) all'articolo 4, comma 2; le parole: « o della multa fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o della multa fino a lire quindici milioni ».

13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

14. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti.

15. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali